

## Piano finanziario e sviluppo tariffario

### INDICE

<b>1</b>	<b>IL SISTEMA TARIFFARIO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....</b>	<b>2</b>
1.1	IL SISTEMA TARIFFARIO IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 36/94.....	2
1.2	METODO NORMALIZZATO PER LA DEFINIZIONE DELLE COMPONENTI DI COSTO E LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO .....	4
1.3	LA TARIFFA DI RIFERIMENTO.....	6
<b>2</b>	<b>PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL PERIODO 2003-2006.....</b>	<b>13</b>
2.1	PASSIVITÀ PREGRESSE DELLE GESTIONI PREESISTENTI.....	14
2.2	COSTI CAPITALIZZATI.....	15
2.3	RICAVI DELL'ACQUA VENDUTA A TERZI.....	15
2.4	AMMORTAMENTI.....	16
2.5	REMUNERAZIONE DEL CAPITALE .....	17
2.6	MODULAZIONE DELLA TARIFFA.....	18
2.7	TABELLE ALLEGATE .....	18
<b>3</b>	<b>DETERMINAZIONE DEI “COSTI DI PROGETTO” DEL GESTORE UNICO, LORO EVOLUZIONE NEL TEMPO DI ATTUAZIONE DEL PIANO D’AMBITO E CORRISPONDENTI VERIFICHE DI CONGRUITA’ TARIFFARIA .....</b>	<b>21</b>
3.1	PREMESSA.....	21
3.2	COSTI DI PROGETTO ACCORPATI RIFERITI ALL’ULTIMO ANNO DI GESTIONE A PIÙ SOGGETTI.....	23
3.3	DETERMINAZIONE DEI COSTI DI PROGETTO RIFERITI AL GESTORE UNICO E LORO EVOLUZIONE NEL PERIODO DI TEMPO DI ATTUAZIONE DEL PIANO D’AMBITO.....	24
3.4	EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA E SECONDA VERIFICA TARIFFARIA SULLA BASE DEI BILANCI DI PROGETTO ATTRIBUIBILI AL GESTORE UNICO.....	33
3.5	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA REALE MEDIA SULLA BASE DEI BILANCI DI PROGETTO ATTRIBUIBILI AL GESTORE UNICO.....	34
3.6	TABELLE ALLEGATE .....	35

## 1 IL SISTEMA TARIFFARIO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

### 1.1 IL SISTEMA TARIFFARIO IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 36/94

Il primo comma dell'articolo 13 della legge n° 36/94 stabilisce che la tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato, così come definito dalla lettera f), primo comma dell'articolo 4 della citata legge. Esso ovvero rappresenta *“l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue”*.

Al secondo comma dello stesso articolo si specifica che la tariffa del servizio idrico *“è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”*.

La competenza in ordine alla determinazione della tariffa viene attribuita (comma terzo) agli Enti Locali sulla base della *“Tariffa di Riferimento”*, definita attraverso l'articolazione delle componenti di costo secondo un *“metodo normalizzato”* elaborato dal Ministero dei Lavori Pubblici, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente, su proposta del Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche, istituito presso il primo dei detti dicasteri (D.M. 1° agosto 1996).

L'applicazione della tariffa risulta di competenza invece dei soggetti gestori, *“nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare”* (comma sesto).

Il settimo comma dell'articolo 13 stabilisce che *“nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali nonché per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito”*, prevedendo anche la possibilità di maggiorazioni tariffarie per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali.

## Piano finanziario e sviluppo tariffario

---

Il nono comma del medesimo articolo prevede, inoltre, che la tariffa possa essere modulata tra i Comuni dell'Ambito in relazione agli *“investimenti effettuati dai Comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato”*.

Per quanto concerne, nello specifico, il servizio di fognatura e depurazione, la connotazione a carattere prettamente tributario del relativo *“canone o diritto”* sembra permanere nel nuovo assetto dei servizi idrici delineato dalla legge Galli. La legge definisce infatti una *“quota di tariffa”* del servizio idrico integrato che attiene al servizio di fognatura e depurazione, che deve essere comunque dovuta dall'utenza, anche in assenza dell'effettiva prestazione del servizio di depurazione. All'articolo 14, primo comma, della legge 36/94 è possibile leggere: *“La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”*.

La *“quota di tariffa”* del servizio di pubblica fognatura e depurazione deve essere applicata al 100% del consumo idrico, infatti: *“ai fini della determinazione della quota tariffaria il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume dell'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata”* (articolo 14, terzo comma).

Viene riconfermato, inoltre, il principio secondo il quale *“per le utenze industriali la quota tariffaria è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate”* (articolo 14, quarto comma).

La Legge Regionale n° 5 del 27 marzo 1998, in materia tariffaria, ribadisce sostanzialmente gli stessi principi introdotti dalla legge 36/94. Il primo comma dell'articolo 12 recita infatti: *“la tariffa è determinata dall'Autorità d'Ambito sulla scorta dei criteri e metodi di cui gli articoli 13, 14 e 15 della legge n. 36/94 e del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 1° agosto 1996; essa costituisce il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato ed è unica per ciascuna gestione”*.

## Piano finanziario e sviluppo tariffario

---

Riguardo alla possibile articolazione tariffaria da applicare, il secondo comma del medesimo articolo stabilisce che "al fine di salvaguardare esigenze sociali, di riequilibrio territoriale, di perequazione degli investimenti già effettuati e per perseguire il risparmio e il razionale utilizzo della risorsa, l'Autorità d'Ambito può articolare la tariffa per fasce territoriali, per tipologie d'utenza, per scaglioni di reddito, nonché per fasce progressive di consumo".

L'innovativo approccio, a base della definizione di un sistema tariffario strettamente correlato alla necessità del conseguimento del risparmio idrico, è stato del resto ribadito con la recente approvazione del D.Lgs. n. 152 dell'11 maggio 1999, con il quale sono state introdotte significative integrazioni in tale direzione. L'articolo 25, quarto comma, del provvedimento citato infatti aggiunge all'articolo 13, terzo comma, della legge 36/94 le seguenti parole: *“ed in funzione del contenimento del consumo”*.

L'articolo 26 del D.Lgs. 152/99 aggiunge inoltre all'articolo 14 della legge 36/94 il seguente comma 4bis: *“Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa correttivo che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acqua primarie impiegate”*

### **1.2 METODO NORMALIZZATO PER LA DEFINIZIONE DELLE COMPONENTI DI COSTO E LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO**

Come già accennato, il terzo comma dell'articolo 13 della legge 36/94 ha affidato al Ministro dei Lavori Pubblici, su proposta del Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche, l'elaborazione di un metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e per la determinazione della *“tariffa di riferimento”*,

## Piano finanziario e sviluppo tariffario

---

compito espletato mediante l'emanazione del D.M. 1° agosto 1996, recante per l'appunto l'approvazione di detto metodo.

In questo breve paragrafo si cercherà di dare una visione d'insieme del provvedimento adottato, sottolineandone le peculiarità ed il carattere innovativo rispetto alla tradizionale politica tariffaria fino ad ora applicata, avendo nel contempo cura di evidenziare alcuni passaggi ancora lacunosi della normativa in oggetto che necessitano di ulteriori revisioni e aggiornamenti da parte dell'autorità competente.

Innanzitutto occorre chiarire che la denominazione “*tariffa*” del Servizio Idrico Integrato si riferisce alla “*tariffa reale media*” che, secondo i principi del D.M. 1° agosto 1996, deve essere definita contestualmente al piano d'Ambito ed articolarsi secondo gli indirizzi predefiniti dalla stessa normativa, per tenere conto delle esigenze espresse da alcune fasce di utenza e da particolari situazioni territoriali. In particolare, la tariffa reale media viene fissata in funzione del piano finanziario, di cui all'articolo 11, terzo comma, della legge 36/94, “*tenendo conto dei costi reali, delle economie conseguenti al miglioramento di efficienza ed al superamento della frammentazione delle attuali gestioni*”.

Tenendo conto, infatti, di quanto affermato all'articolo 13 della legge 36/94 ed in funzione delle competenze generali affidata al Comitato per la vigilanza nell'articolo 21 della stessa legge, il metodo normalizzato tende a perseguire la protezione del consumatore e quindi a incentivare tutti i possibili incrementi di produttività ed efficienza, garantendo nel contempo l'efficacia del servizio secondo i livelli minimi previsti dalla legge e dallo stesso Ambito Territoriale.

L'Autorità d'Ambito, nell'individuare il Piano e, perciò, la tariffa reale media che lo equilibra, deve confrontarsi con la “*tariffa di riferimento*” la cui determinazione rispetta le regole della metodologia del “*price-cap*” o “*limite di prezzo*”, con l'obiettivo di imporre al soggetto gestore di operare in modo efficiente ed efficace.

## Piano finanziario e sviluppo tariffario

---

Il presupposto per l'applicazione locale della tariffa di riferimento è quindi il piano economico-finanziario di cui all'articolo 11, terzo comma, nel quale si programma la sequenza degli investimenti e la fisionomia della gestione del tempo. È dal piano che deriva la tariffa reale, in quanto deve esistere uno stretto rapporto di causa-effetto tra tariffa e investimenti.

Secondo il metodo del “*limite di prezzo*”, in particolare, la tariffa è formata sulla preventiva pianificazione degli investimenti necessari, sugli oneri finanziari e gestionali connessi e sulla riduzione dei costi operativi dovuta a miglioramenti di efficienza. L'Ambito quindi, nella stesura del piano, deve fissare gli obiettivi da raggiungere, procedendo successivamente all'approvazione del piano degli investimenti con la determinazione delle relative scadenze temporali.

Dalla ricognizione effettuata sulle gestioni preesistenti è possibile invece determinare i dati economico-gestionali necessari al calcolo della “*tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti*”, utilizzata come condizione di riferimento per la tariffa reale media, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del metodo.

### 1.3 LA TARIFFA DI RIFERIMENTO

Secondo il metodo normalizzato la tariffa di riferimento è costituita da (articolo1):

$$T_n = (C + A + R)_{n-1} \cdot (1 + \Pi + K)$$

dove:

- $T_n$  è la tariffa all'anno corrente;
- $C$  è la componente dei costi operativi;
- $A$  è la componente del costo di ammortamento;
- $R$  è la componente per la remunerazione del capitale investito;
- $\Pi$  è il tasso di inflazione programmato per l'anno corrente;

## Piano finanziario e sviluppo tariffario

---

K è il “limite di prezzo”.

La componente dei costi operativi C è calcolata sulla base del confronto tra i valori modellati, determinati secondo le formule riportate nell’articolo 3, comma primo, del metodo stesso, e quelli reali previsti nel piano finanziario, in modo da conseguire livelli progressivi di efficienza secondo i principi contenuti nei successivi articoli 5 e 6. In particolare, i costi operativi modellati devono essere determinati in funzione di parametri che si riferiscono sia a modelli infrastrutturali “tipo” che a realtà specifiche quali quelle relative all’energia elettrica (EE) ed all’acqua acquistata da terzi (AA).

Il valore dei costi operativi modellati del Servizio idrico Integrato deriva dalla somma di tre contributi, relativi rispettivamente al servizio di acquedotto, di fognatura e di depurazione: il COAP, il COFO e il COTR. Per definire tali componenti di costo nella determinazione della tariffa, riferita al metro cubo d’acqua, ciascun costo deve essere diviso per la quantità d’acqua erogata.

### Servizio di acquedotto

$$\text{COAP} = 1,1 \cdot (\text{VE})^{0,67} \cdot (\text{L})^{0,32} \cdot (\text{IT})^{0,1} \cdot e^{(0,2 \cdot \text{Utdm} / \text{UtT})} + \text{EE} + \text{AA}$$

dove:

COAP	spese funzionali approvvigionamento e distribuzione dell’acqua [milioni di lire/anno];
VE	volume erogato [migliaia m <sup>3</sup> /anno];
L	lunghezza rete [km];
Utdm	utenti domestici con contatore del diametro minimo;
UtT	utenti totali;
EE	spese energia elettrica [milioni di lire/anno];
AA	costo dell’acqua acquistata da terzi [milioni di lire/anno];
IT	indicatore difficoltà dei trattamenti di potabilizzazione;

## Piano finanziario e sviluppo tariffario

---

$$IT = 100 \cdot \frac{\sum_{i=1}^N (V_i \cdot Cu_i) + V_{nt} \cdot 0,01}{\sum_{i=1}^N V_i + V_{nt}}$$

con:

- $V_i$  volume trattato dall'impianto i-esimo ed erogato all'utenza [milioni di litri/giorno];
- $Cu_i$  coefficiente di costo unitario per l'impianto i-esimo [-] (da tabella, in funzione della classe di dimensione dell'impianto i-esimo e alle tipologie di trattamento);
- $N$  numero impianti gestiti;
- $V_{nt}$  volume non sottoposto a trattamento [milioni di litri/giorno].

### Servizio di fognatura

$$COFO = 0,15 \cdot (Lf)^{0,4} \cdot (Ab)^{0,6} + EE$$

dove:

- COFO spese funzionali per il collettamento fognario [milioni di lire/anno];
- $Lf$  lunghezza rete fognaria [km];
- $Ab$  abitanti serviti;
- EE spese energia elettrica [milioni di lire/anno].

### Servizio di depurazione

$$COTR = \left( \sum_1^n \alpha \cdot (Ct)^{\beta} \cdot A \cdot F \right)$$

## Piano finanziario e sviluppo tariffario

---

dove:

COTR	costo operativo per i trattamenti [milioni di lire/anno];
Ct	carico inquinante trattato [kg / giorno di COD];
n	numero impianti;
$\alpha$	coefficiente funzione della classe di impianto [-] (da tabella, in funzione della classe dell'impianto);
$\beta$	esponente funzione della classe di impianto [-] (da tabella, in funzione della classe dell'impianto)
A	coefficiente per la difficoltà dei trattamenti – Linea Acque [-] (da tabella, in funzione della tipologia di trattamento);
F	coefficiente per la difficoltà dei trattamenti – Linea Fanghi [-] (da tabella, in funzione della tipologia di trattamento).

Nei costi operativi reali previsti nel piano finanziario sono comprese le seguenti categorie, secondo la distinzione di bilancio come prevista dal Decreto legislativo n. 127 del 09/04/1991:

- costi per materie di consumo e merci, al netto di resi, abbuoni e sconti (B6);
- costi per servizi (B7);
- costi per godimento di beni di terzi (B8);
- costo del personale (B9);
- variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (B11);
- accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali (B12);
- altri accantonamenti (B13);

## Piano finanziario e sviluppo tariffario

---

- oneri diversi di gestione (B14).

Negli ammortamenti A (articolo 3, secondo comma) sono comprese le seguenti categorie (Decreto legislativo n. 127 del 09/04/1991):

- ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
- ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
- altre svalutazioni delle immobilizzazioni.

Secondo quanto previsto dal metodo: *“i cespiti conferiti al soggetto gestore vengono determinati sulla base della ricognizione degli impianti”*. Su tali cespiti e su quelli realizzati dal soggetto gestore, in base al piano economico finanziario ipotizzato, si applicano le aliquote previste dai principi contabili di riferimento, nei limiti massimi ammessi dalle leggi fiscali.

La misura della remunerazione sul capitale investito R (articolo 3, terzo comma) è data da:

$$\text{Reddito operativo} / \text{Capitale investito}$$

dove:

Reddito operativo	ricavi meno costi della gestione caratteristica (prima della detrazione degli oneri finanziari e fiscali);
Capitale investito	immobilizzazioni materiali e immateriali al netto dei relativi fondi di ammortamento (dalle immobilizzazioni vanno eliminati i contributi a fondo perduto, nonché i finanziamenti a tasso agevolato per la parte differenziale).

Il capitale investito, in particolare, rappresenta la media dei valori del capitale iniziale e finale dell'esercizio annuo analizzato ed esprime il valore dell'investimento medio aziendale.

Per il primo anno di esercizio ed, in maniera analoga, per i successivi, l'espressione del capitale investito e della relativa remunerazione assumono, quindi, la seguente forma:

## Piano finanziario e sviluppo tariffario

---

$$\text{Capitale investito al tempo 1} = V_0 + (I_1 - A_1)/2 = (V_0 + V_1)/2$$

$$\text{Reddito sul capitale investito al tempo 1} = t \cdot (V_0 + V_1)/2$$

dove:

- $V_0$  valore del capitale investito al tempo 0;
- $V_1$  valore del capitale investito al tempo 1;
- $I_1$  investimenti effettuati al tempo 1;
- $A_1$  ammortamenti relativi agli investimenti al tempo 1;
- $t$  tasso di ritorno sul capitale investito;
- $R$  remunerazione sul capitale investito.

Sul capitale investito si applica per legge un tasso di remunerazione fissato nella misura del 7%.

Nel piano finanziario devono essere inoltre mantenuti separati, nella valutazione del tasso di rendimento del capitale investito, gli eventuali finanziamenti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, in quanto affluenti direttamente all'Ambito e non al gestore.

Il “*limite di prezzo*”  $K$  (articolo 5) rappresenta un indice percentuale di incremento annuo della tariffa che l'Ambito può applicare per l'anno di gestione a venire, in funzione di fissati valori limite delle tariffe dell'esercizio precedente.

Per il primo esercizio annuale dell'istituzione del Servizio idrico Integrato, il limite  $K$  da applicare alla tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti varia secondo i seguenti intervalli:

- $K = 25\%$  per tariffa media ponderata  $< 1'000 \text{ lire/m}^3$ ;
- $K = 7,5\%$  per tariffa media ponderata  $> 1'600 \text{ lire/m}^3$ ;
- $K$  interpolato linearmente per tariffa media ponderata  $> 1'001 \text{ lire/m}^3$  e  $< 1'599 \text{ lire/m}^3$ .

## Piano finanziario e sviluppo tariffario

---

Per gli esercizi annuali successivi al primo, il limite K da applicare alla tariffa reale media dell'esercizio precedente, vale:

K = 10%	per tariffa reale media dell'esercizio precedente < 1'100 lire/m <sup>3</sup> ;
K = 5%	per tariffa come sopra > 1'750 lire/m <sup>3</sup> ;
K interpolato linearmente	per tariffa come sopra > 1'101 lire/m <sup>3</sup> e < 1'749 lire/m <sup>3</sup> .

Infine: *“Il calcolo della tariffa di riferimento all'anno iniziale (T1) è effettuato assumendo come tariffa all'anno zero (T0) la tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti come accorpate nella nova gestione”* (articolo 1).

## 2 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL PERIODO 2003-2006

Il piano economico-finanziario per il periodo di salvaguardia è stato elaborato mediante l'applicazione del "metodo normalizzato" ad ogni gestione considerata singolarmente. Si ottengono pertanto sei diverse tariffe reali medie per il periodo 2003-2006, ognuna delle quali è commisurata ai costi di gestione e di investimento della singola realtà imprenditoriale salvaguardata.

La sovrapposizione tra Piano d'Ambito trentennale e piano economico-finanziario per il periodo di salvaguardia, già approvato dall'Assemblea d'Ambito come allegato alla Convenzione di gestione in data 30-12-2002, mette in condizione l'Autorità d'Ambito di effettuare valutazioni oggettivamente più attendibili per lo stesso periodo di salvaguardia rispetto a quelle già effettuate il precedente anno.

In particolare, ad oggi, è riscontrabile una disponibilità oggettiva di informazioni aggiuntive e maggiormente qualificante in termini di:

- Dati impiantistici, derivante dall'affinamento della ricognizione delle opere effettuato dagli Uffici A.T.O. nel corso del 2003;
- Dati relativi alle passività pregresse dei comuni da trasferire al gestore salvaguardato ai sensi dell'art. 12 comma 2;
- Dati relativi alla contabilizzazione dei volumi erogati all'utenza finale, sulla base delle risultanze delle bollette emesse di competenza del 2002;
- Dati relativi ai costi di gestione per ogni gestione salvaguardata, derivanti dai bilanci consuntivi del 2002, dai bilanci preventivi per il 2003 e da alcune proiezioni dei risultati della gestione semestrale del 2003 effettuate dai soggetti gestori;

## Piano finanziario e sviluppo tariffario

---

- Priorità degli interventi da porre a carico della tariffa del S.I.I., ridefinita sulla base di valutazioni di fattibilità in merito alla progettazione esistente, nonché alla riqualificazione delle priorità a seguito della erogazione di finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione di opere di interesse regionale e nazionale.

Sulla base di tali informazioni si è pertanto proceduto nella rideterminazione della tariffa reale media per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, in maniera tale da consentire la rappresentazione più attendibile, sulla base delle informazioni oggi disponibili, delle grandezze gestionali caratteristiche dei prossimi anni.

In particolare si vuole qui esplicitare alcune delle premesse di metodo alla base della determinazione tariffaria che sono state adottate in maniera pressoché omogenea per le valutazioni relative al periodo di salvaguardia e per il periodo successivo.

### 2.1 PASSIVITÀ PREGRESSE DELLE GESTIONI PREESISTENTI

L'art. 12 comma 2 della Legge Galli prevede il rimborso da parte del gestore delle rate di ammortamento ancora in essere accese dalle gestioni preesistenti al servizio idrico integrato.

Nel corso del 2003, l'Autorità d'Ambito ha condotto una approfondita indagine volta alla determinazione delle passività ancora in essere in capo alle amministrazioni comunali. I risultati di questo lavoro, possono essere così sintetizzati:

1. E' stato considerato l'ammortamento di ogni singolo mutuo (capitale ed interesse) sulla base dell'ultimo piano di ammortamento oggi disponibile. Pertanto nel caso di mutui concessi dall'istituto Cassa Depositi e Prestiti, i quali in buona parte sono stati rinegoziati nel 1996 ed ancora nel corso del

## Piano finanziario e sviluppo tariffario

---

2003, si è fatto riferimento al piano di ammortamento del mutuo rinegoziato;

2. Ogni mutuo è stato considerato al netto delle contribuzioni pubbliche relative all'investimento finanziato. In particolare, per le passività in essere con istituti pubblici è stato detratto anche il contributo erariale erogato dallo stato sotto forma di "fondo sviluppo e investimenti".

## 2.2 COSTI CAPITALIZZATI

Il metodo normalizzato stabilisce di classificare i "costi di progetto" secondo lo schema obbligatorio di bilancio civilistico dell'art. 2425 del codice civile. Tale forma di riclassificazione non consente però di sottrarre dai costi operativi quelli relativi ad attività capitalizzate, ovvero quei costi che il gestore sostiene nel corso dell'anno, i quali riflettendo un'utilità pluriennale, vengono stornati dal conto economico.

Al fine di evitare che tali costi trovino riconoscimento due volte nella tariffa del s.i.i., una prima volta per la mancata detrazione dai costi di progetto ed una seconda come costo di ammortamento dei cespiti capitalizzati, si è ritenuto, in deroga alle previsioni del "metodo normalizzato", di stornare i costi capitalizzati dai costi di progetto, in questo modo garantendo una rappresentazione veritiera e corretta (ai sensi dell'art. 2423 c.c.) delle grandezze tipiche della gestione.

## 2.3 RICAVI DELL'ACQUA VENDUTA A TERZI

I dati di bilancio delle gestioni salvaguardate non consentono di individuare con precisione un "centro di costo" ed i costi afferenti relativi alla produzione

## Piano finanziario e sviluppo tariffario

---

dell'acqua che viene poi venduta a terzi gestori, sia a livello di ambito che al di fuori di esso.

Non essendo pertanto possibile effettuare delle valutazioni attendibili relativi ai costi industriali della gestione dell'acqua all'ingrosso (ma soltanto relative ai volumi venduti), si è ritenuto comunque opportuno, al fine di non gravare tale costo sulla tariffa dell'utente finale, di stornare dai costi di progetto i ricavi attesi da tale ramo di attività.

### 2.4 AMMORTAMENTI

La determinazione di questa componente deriva da una duplice valutazione: in primo luogo deve essere considerato l'ammortamento relativo al valore residuo dei cespiti al 31/12/2002 (quindi precedentemente all'avvio del servizio idrico integrato) ed in seconda battuta deve essere determinato la componente relativa all'ammortamento dei cespiti che vengono realizzati dai gestori salvaguardati con l'avvio del s.i.i.

Relativamente ai cespiti realizzati sino al 31-12-2002, si è considerato il valore storico dei cespiti realizzati con fondi propri del gestore, applicando ad esso delle aliquote tecniche di ammortamento sino ad esaurimento del valore residuo. Non è stato pertanto riconosciuto alle gestioni preesistenti alcun ammortamento per cespiti che fossero già stati finanziati con fondi pubblici.

Per quello che riguarda i cespiti finanziati per mezzo della tariffa del s.i.i. dal gestore salvaguardato, sono stati applicati ammortamenti sulla base di aliquote fiscali (D.M. 31-12-1988), dimezzando tale aliquota nell'anno di realizzazione dell'investimento, in maniera tale da tener conto della limitata possibilità di utilizzazione del cespiti nell'anno della sua messa in funzione.

## Piano finanziario e sviluppo tariffario

Diversamente, per il periodo tariffario 2007-2032, il piano economico-finanziario utilizza una aliquota piena anche nell'anno di realizzazione del cespite, ritenendo tale criterio congruo con l'adozione di aliquote di ammortamento medie per categoria di criticità.

### 2.5 REMUNERAZIONE DEL CAPITALE

La remunerazione del capitale investito viene determinata nella misura del 7% sul valore del capitale medio investito per ogni anno, secondo quanto disposto dall'art. 3.3 del "metodo normalizzato".

Tale remunerazione viene commisurata solamente al valore del capitale investito nel periodo di piano, mentre si è ritenuto di non riconoscere alcuna remunerazione sul capitale investito, anche se con fondi propri, dal gestore prima dell'avvio del servizio idrico integrato. Tale valutazione appare per altro coerente con la scelta di non riconoscere alcun canone di concessione alle amministrazioni comunali per l'utilizzo di beni realizzati da queste ultime senza ricorrere all'accensione di mutui.

Diversamente, per quanto concerne il periodo di piano che va dal 2007 al 2032, si è derogato al tasso di remunerazione previsto dal "metodo" (7%), ritenendo quest'ultimo del tutto indipendente e non congruo con l'andamento del mercato finanziario ed azionario. Trattandosi di valutazioni effettuate sul lungo periodo, l'aliquota di remunerazione del capitale investito è stata determinata secondo la seguente formulazione:

$$\frac{(Ribor - 2,5\% - \Pi)}{1 - IRAP} \times \frac{D}{D + E} + \frac{(BTPdecennale - \Pi + 5\%)}{1 - (IRAP + DIT)} \times \frac{E}{D + E}$$

dove:

## Piano finanziario e sviluppo tariffario

---

RIBOR (sostituito con EURIBOR) è il tasso al quale una banca è disposta ad affidare il proprio denaro ad un altro istituto di credito

D è il capitale di terzi

E è il capitale proprio del gestore

$\Pi$  è il tasso programmato di inflazione.

### 2.6 MODULAZIONE DELLA TARIFFA

La modulazione della tariffa è stata elaborata per il solo 2004, mantenendo i medesimi criteri di articolazione già adottati per la articolazione tariffaria della tariffa del 2003 adottata con la Convenzione di gestione.

Rimangono pertanto riconosciuti tre soli usi dell'acqua, domestico, zootecnico ed altri usi; quest'ultimo ha una valenza residuale rispetto agli altri.

La tariffa di acquedotto viene suddivisa infine tra una quota variabile, articolata secondo scaglioni di consumo ed una quota fissa annuale, differenziata tra utenze domestiche ed utenze non domestiche.

### 2.7 TABELLE ALLEGATE

[Tabella 1](#): Costi di progetto AIM 2003-2006;

[Tabella 2](#): Verifiche 1 e 2 previste dal “metodo normalizzato” per il gestore AIM 2003-2006;

[Tabella 3](#): Tariffa reale media AIM 2003-2006;

[Tabella 4](#): Grafico dello sviluppo tariffario AIM 2003-2006;

## Piano finanziario e sviluppo tariffario

---

[Tabella 5](#): Grafico degli investimenti AIM 2003-2006;

[Tabella 6](#): Ammortamenti degli interventi AIM;

[Tabella 7](#): Articolazione della tariffa AIM anno 2004;

[Tabella 8](#): Costi di progetto APGA 2003-2006;

[Tabella 9](#): Verifiche 1 e 2 previste dal “metodo normalizzato” per il gestore APGA 2003-2006;

[Tabella 10](#): Tariffa reale media APGA 2003-2006;

[Tabella 11](#): Grafico dello sviluppo tariffario APGA 2003-2006;

[Tabella 12](#): Grafico degli investimenti APGA 2003-2006;

[Tabella 13](#): Ammortamenti degli interventi APGA;

[Tabella 14](#): Articolazione della tariffa APGA anno 2004;

[Tabella 15](#): Costi di progetto ACEGAS-APS 2003-2006;

[Tabella 16](#): Verifiche 1 e 2 previste dal “metodo normalizzato” per il gestore ACEGAS-APS 2003-2006;

[Tabella 17](#): Tariffa reale media ACEGAS-APS 2003-2006;

[Tabella 18](#): Grafico dello sviluppo tariffario ACEGAS-APS 2003-2006;

[Tabella 19](#): Grafico degli investimenti ACEGAS-APS 2003-2006;

[Tabella 20](#): Ammortamenti degli interventi ACEGAS-APS;

[Tabella 21](#): Articolazione della tariffa ACEGAS-APS anno 2004;

[Tabella 22](#): Costi di progetto AVS 2003-2006;

[Tabella 23](#): Verifiche 1 e 2 previste dal “metodo normalizzato” per il gestore AVS 2003-2006;

[Tabella 24](#): Tariffa reale media AVS 2003-2006;

[Tabella 25](#): Grafico dello sviluppo tariffario AVS 2003-2006;

[Tabella 26](#): Grafico degli investimenti AVS 2003-2006;

[Tabella 27](#): Ammortamenti degli interventi AVS;

[Tabella 28](#): Articolazione della tariffa AVS anno 2004;

[Tabella 29](#): Costi di progetto CVS 2003-2006;

## Piano finanziario e sviluppo tariffario

---

[Tabella 30](#): Verifiche 1 e 2 previste dal “metodo normalizzato” per il gestore CVS 2003-2006;

[Tabella 31](#): Tariffa reale media CVS 2003-2006;

[Tabella 32](#): Grafico dello sviluppo tariffario CVS 2003-2006;

[Tabella 33](#): Grafico degli investimenti CVS 2003-2006;

[Tabella 34](#): Ammortamenti degli interventi CVS;

[Tabella 35](#): Articolazione della tariffa CVS anno 2004;

[Tabella 36](#): Costi di progetto MBS 2003-2006;

[Tabella 37](#): Verifiche 1 e 2 previste dal “metodo normalizzato” per il gestore MBS 2003-2006;

[Tabella 38](#): Tariffa reale media MBS 2003-2006;

[Tabella 39](#): Grafico dello sviluppo tariffario MBS 2003-2006;

[Tabella 40](#): Grafico degli investimenti MBS 2003-2006;

[Tabella 41](#): Ammortamenti degli interventi MBS;

[Tabella 42](#): Articolazione della tariffa MBS anno 2004;

[Tabella 43](#): Quadro di sintesi del periodo di salvaguardia;

[Tabella 44](#): Quadro di sintesi del periodo di salvaguardia.

## Piano finanziario e sviluppo tariffario

---

### 3 DETERMINAZIONE DEI “COSTI DI PROGETTO” DEL GESTORE UNICO, LORO EVOLUZIONE NEL TEMPO DI ATTUAZIONE DEL PIANO D’AMBITO E CORRISPONDENTI VERIFICHE DI CONGRUITA’ TARIFFARIA

#### 3.1 PREMESSA

Dopo avere messo a punto la parte che comprende la rideterminazione territoriale dei servizi di protezione, approvvigionamento, raccolta e distribuzione di acque ad uso potabile, fognature e depurazione delle acque di scarico, averne riconfigurato, riqualificato e ampliato le attuali dimensioni mantenendo come obiettivo a breve-medio l’inizio di una Gestione accorpata e unificata, si intende ora sviluppare la parte più strettamente economica di tale Gestione che, superato il “periodo di transizione” costituito da un primo raggruppamento dei servizi territoriali attorno ad alcuni Gestori “salvaguardati”, è destinata a continuare tale attività in forma di “Gestore Unico”.

Gli obiettivi di tale parte economica risultano bene individuati – sia come inquadramento generale che come entità specifiche e particolari (limiti di costi, di incrementi tariffari, ecc..) – dalla Normativa specifica in materia, vale a dire:

**La Legge 5.01.1994 n. 36 “Galli”** stabilisce che il servizio idrico integrato che è reso operante nell’Ambito Territoriale Ottimale deve tendere a:

- Essere esteso a tutti gli Abitanti compresi nel Territorio;
- Elevare la qualità dei servizi di propria competenza a livelli pienamente soddisfacenti a costi contenuti;
- Essere in grado di autofinanziare – almeno in buona parte - le opere occorrenti al raggiungimento degli obiettivi di estensione e qualità dei servizi sopra indicati.

## Piano finanziario e sviluppo tariffario

---

**Il “Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento”**, collegata al metodo di controllo tariffario dei “limiti di prezzo” in applicazione della Deliberazione CIP n. 34 del 18.12.1991 ed al Piano Finanziario ex art. 11 Legge Galli, oltre che ad altre disposizioni di Legge, stabilisce in forma netta e sensibilmente specifica il percorso che porta dai “costi di progetto” – che in sostanza sono costituiti dai costi del conto economico del Gestore Unico raggruppati secondo alcune voci previste dalla Normativa – alla determinazione della tariffa media che, in quelle condizioni, può essere applicata.

Questo percorso consente – pertanto – di verificare, nell’ambito dei costi, l’entità degli ammortamenti provenienti dalla realizzazione di nuove opere e, di conseguenza, l’entità dei capitali che possono essere annualmente investiti e quindi le opere che possono essere realizzate con autofinanziamento.

Proiettando nel tempo – anno per anno per tutta l’estensione temporale del Piano d’Ambito – il percorso sopra sommariamente illustrato, si giunge alla predeterminazione di una serie di conti economici, ognuno munito della propria verifica tariffaria operata secondo il Metodo in vigore, che consentono – da un punto di vista esclusivamente progettuale, ovviamente – di tracciare un percorso completo dell’attività tecnico-economica, operativa e funzionale oggi prevedibile del Gestore Unico.

Questo è stato fatto – ed è sommariamente esposto nella parte che segue – utilizzando ipotesi di evoluzione di costi e ricavi oggi prevedibili con l’attuale andamento dell’economia (costi energetici, di personale, incrementi inflattivi, ecc...), e verificandone la congruità anno per anno con il Metodo di determinazione della tariffa che, come meccanismo, limita fortemente le possibilità di aumenti sia tariffari che di costi.

Il modello ottenuto servirà, lungo il periodo considerato ed in costanza (o con poche variazioni) della metodica imposta dalla Normativa in vigore, a rideterminare tutte le volte che lo si reputerà necessario l’andamento bilancistico revisionale del Gestore Unico.

## Piano finanziario e sviluppo tariffario

---

Il modello a “Gestore Unico” parte dall’anno 2007, mentre fino all’anno 2006 coesistono i Gestori Salvaguardati con i relativi bilanci di previsione e relative verifiche di congruità tariffaria. Il primo bilancio a Gestore Unico 2007, pertanto, sarà congruente all’ultimo bilancio a più Gestori per evidenti ragioni di continuità.

### 3.2 COSTI DI PROGETTO ACCORPATI RIFERITI ALL’ULTIMO ANNO DI GESTIONE A PIÙ SOGGETTI

Nelle [tabelle 45](#) e [46](#) e sono riportati i costi dei 6 Gestori attualmente operanti sul Territorio dell’A.T.O. e comprendenti la totalità esistente delle strutture che costituiscono il Servizio Unico Integrato.

L’ultima colonna della Tabella è costituita dalla somma, costo per costo, dei costi omologhi dei 6 Gestori, e costituisce – salvo alcuni arrotondamenti – la colonna dei dati di costo del Gestore Unico all’anno 2.007.

Si reputa opportuno, per memoria, accennare ad alcuni chiarimenti riferiti specificatamente a voci di costo affinché, di queste, se ne riesca a comprendere meglio l’andamento previsto nell’ambito del successivo quadro previsionale riferito al Gestore Unico. In particolare:

**Costo dell’acqua acquistata da Terzi:** si tratta di un costo inevitabile sostenuto da parte di alcuni dei Gestori salvaguardati che acquistano acqua potabile dalla Società Acque Potabili (ex ITALGAS); questo cesserà nel 2013, allo scadere della concessione della suddetta Società. Fino ad allora il costo resterà, e graverà sul Gestore Unico.

**Ricavi da vendite di acqua all’ingrosso (in detrazione ai costi):** questi derivano in buona parte da forniture effettuate da Gestori compresi nell’ATO che vendono acqua potabile ad acquedotti extra ATO. Se ne è ipotizzata la cessazione – con graduale diminuzione – entro tre anni, conseguentemente alla realizzazione delle

## Piano finanziario e sviluppo tariffario

---

previste opere di ampliamento delle fonti di approvvigionamento della zona di Polesine Acque.

**Costi esogeni:** sono considerati tali, nella fattispecie, quelli relativi alla quota di funzionamento dell'ATO, al rimborso delle quote di mutuo ancora in essere, provenienti dalle passate gestioni comunali, agli investimenti per la realizzazione delle aree di salvaguardia, ed ai finanziamenti alle Comunità montane. Si desidera, inoltre, precisare che tali costi non dipendono direttamente dal Gestore Unico, il quale non può in alcun modo influenzarli, e pertanto non si è ritenuto opportuno farli rientrare nell'ambito della valutazione economica del miglioramento di efficienza (vedi in seguito).

I costi riportati in [tabella 46](#) provengono direttamente dai Gestori, e sono stati controllati ed elaborati dall'Autorità. Gli scriventi hanno collaborato principalmente nella determinazione e revisione degli ammortamenti pregressi, provenienti dai Comuni e ceduti ora ai Gestori salvaguardati e, dal 2007 in poi, al Gestore Unico sino all'estinzione completa.

### 3.3 DETERMINAZIONE DEI COSTI DI PROGETTO RIFERITI AL GESTORE UNICO E LORO EVOLUZIONE NEL PERIODO DI TEMPO DI ATTUAZIONE DEL PIANO D'AMBITO.

Il Piano d'Ambito a Gestore Unico coprirà il periodo di tempo compreso fra il 2007 e il 2032: nella [Tabella 48](#) sono riportati – sempre secondo le schematizzazioni previste dalla Normativa vigente – i Costi di Progetto anno per anno.

Come già accennato, i Costi di Progetto 2007 sono stati assunti simili a quelli denunciati nei preventivi redatti da parte dei Gestori Salvaguardati, distribuendoli in forma diversa in alcuni casi (vedasi i costi energetici relativi agli impianti di

## Piano finanziario e sviluppo tariffario

---

depurazione, spesso accorpati dai Gestori Salvaguardati nella voce “altri costi” e/o nei costi energetici delle fognature).

Inoltre si è ritenuto opportuno derogare alla forma di esposizione dei costi già prevista dal dlgs 127/1991, accorpendoli in alcune macrocategorie più significative e funzionali al presente studio.

La proiezione dei Costi di Progetto è stata calcolata tenendo conto di più criteri di variazione di questi nel tempo, dipendenti sia dalle caratteristiche proprie della trasformazione organizzativo-gestionale a Gestore Unico (ad esempio la diminuzione del Personale, la diminuzione dei consumi specifici di energia elettrica, la diminuzione di certi costi fissi, ecc...) – come peraltro prevedono sia la Legge Galli che la Normativa tariffaria – sia di fattori strettamente legati all’andamento economico prevedibile nell’ambito della Società occidentale (inflazione).

Si è ritenuto di riportare nella [Tabella 48](#) l'evoluzione nel periodo coperto dal Piano dei Costi di Progetto.

Ci limiteremo ad accennare brevemente alle principali operazioni effettuate, che nel loro complesso hanno consentito di giungere alla serie di Costi di Progetto annuali riscontrabili nelle Tabelle stesse. In particolare:

**Andamento del tasso di inflazione:** utilizzando come fonte il DPEF 2004-2007, i Costi di Progetto dei Gestori Salvaguardati (vedi [Tabella 49](#) di prima e seconda verifica di congruità tariffaria) hanno previsto dal 2003 al 2006 un andamento a scendere da 2,40% (2003) a 1,60% (2006). Preso atto di ciò, si è ritenuto opportuno, anche come criterio prudenziale, di considerare la seguente legge di variazione:

## Piano finanziario e sviluppo tariffario

---

- ⇒ Per l'anno 2007, primo a Gestore Unico, è stato assunto ancora il tasso 1,60%, considerando questo anno come una sorta di collegamento fra la “vecchia” e la “nuova” gestione.
- ⇒ Per gli anni dal 2008 al 2032 – considerando un criterio più prudentiale, anche per tener conto di “salti inflattivi” sporadici che perdurano per pochi mesi, come in effetti è accaduto negli ultimi 10-15 anni – si è previsto un incremento pari all'1,90% composto.

**Costo dell'acqua acquistata da Terzi:** come già accennato, le Concessioni esistenti unitamente ai reali fabbisogni non ancora soddisfatti obbligano a mantenere tale costo sino a tutto il 2013. Si è ritenuto di considerarlo costante in tale periodo, in quanto esso è soggetto contemporaneamente alle seguenti variazioni:

- ⇒ Un aumento causato dall'inflazione e da possibili aumenti tariffari;
- ⇒ Una diminuzione dovuta alle nuove opere di riassetto acquedottistico (rimpinguamento delle falde, accorpamento di acquedotti limitrofi, nuove adduzioni, diminuzione delle perdite, ecc...).

Si ritiene che le due variazioni si compensino.

**Costi per energia elettrica:** si tratta di una importante voce di costo nell'ambito di un bilancio di Aziende di questo tipo, e si attesta generalmente intorno al 10% ed oltre del totale dei costi. Si è ritenuto, ai fini di una maggiore chiarezza, di suddividere tale voce nei tre servizi che la utilizzano.

- ⇒ Costi di energia elettrica utilizzata nel servizio acquedottistico: partendo, anche in questo caso, dal dato 2006 complessivamente esposto dai Gestori, dopo averne sommariamente verificata la congruenza dal punto

## Piano finanziario e sviluppo tariffario

---

di vista tecnologico attraverso l'esame – esteso a tutte le strutture acquedottistiche esistenti e in esercizio e ripartito in consumi per produzione, adduzione, stoccaggio e distribuzione – si sono considerate agenti contemporaneamente nel tempo le seguenti leggi di variazione:

- ⇒ Un aumento causato dall'inflazione, ma ridotto all'1,00% composto per anno a causa di una serie di interventi tecnologici e contrattuali che sicuramente il Gestore Unico sarà in grado di porre in opera molto celermente, quali: accorpamento di contratti d'utenza con conseguente laminazione della potenza globalmente impegnata, rifasamento ove occorre con conseguente riporto del cosfi a valori ottimali, messa a punto di impiantistica con regolazioni più accurate, ecc...
- ⇒ Una sensibile diminuzione dovuta al miglioramento dei rendimenti elettromeccanici degli impianti ottenibile attraverso un accurato studio delle condizioni di esercizio, l'inserimento di variatori di frequenza (inverters) ove ciò è utile, l'adozione di elettropompe con curve di funzionamento adeguate. L'aumento di rendimento previsto – da 0,5 ora ipotizzabile a 0,65 alla fine del periodo di estensione del Piano – è stato considerato in forma lineare.
- ⇒ Una variazione direttamente proporzionale all'acqua venduta, (vedi lo studio particolareggiato in altra parte della presente relazione) che si traduce in un aumento nei primi 10-12 anni di esercizio condotto dal Gestore Unico, seguito da una diminuzione conseguente a campagne di risparmio sull'uso appropriato dell'acqua potabile, inevitabile aumento tariffario – seppure limitato fortemente dalla Normativa in vigore – ecc...
- ⇒ Una diminuzione dell'acqua immessa in rete, contemporanea alla realizzazione delle numerose opere di ristrutturazione delle reti di distribuzione, degli interventi per individuazione ed eliminazione delle perdite, del controllo on-line della distribuzione, ecc.. Il valore

## Piano finanziario e sviluppo tariffario

---

percentuale di tale diminuzione è stato considerato del 10% alla scadenza del piano: si è pertanto considerata una diminuzione dell'acqua immessa in rete pari allo 0,4% annuo composto.

La composizione delle variazioni sopra illustrate porta ai costi riportati nella [Tabella 48](#).

Costi di energia elettrica utilizzata nel servizio di collettamento e adduzione delle fognature agli impianti di depurazione: dopo averne sommariamente verificato anche in questo caso la congruenza dal punto di vista tecnologico, si è considerato il valore 2006 come assoggettato nel tempo al solo aumento dovuto all'inflazione, e pertanto:

⇒ Un aumento causato dall'inflazione, ma ridotto all'1,00% composto per anno a causa di una serie di interventi tecnologici e contrattuali che sicuramente il Gestore Unico sarà in grado di porre in opera molto celermente, quali: accorpamento di contratti d'utenza con conseguente laminazione della potenza globalmente impegnata, rifasamento ove occorre con conseguente riporto dei costi a valori ottimali, messa a punto di impiantistica con regolazioni più accurate, ecc...

Costi di energia elettrica utilizzata nel servizio di trattamento presso gli impianti di depurazione: in questo caso, il valore indicato dai Gestori Salvaguardati per l'anno 2006 è stato da noi considerato eccessivamente basso, rispetto a quanto indicato da molti Autori Italiani e stranieri in proposito (uno per tutti: prof. Ing. Luigi Masotti "Il trattamento delle acque di scarico" ed. Calderini). Ritenendo, come effettivamente accade talvolta, che almeno una parte di questo costo sia inserito in un'altra voce, abbiamo preferito presupporre un costo derivante direttamente dagli Abitanti equivalenti serviti.

## Piano finanziario e sviluppo tariffario

---

Si è assunto, pertanto, un valore di consumo specifico pari a 55 kWh/anno x ab. Eq. riferito allo stato attuale degli impianti, considerandone in forma lineare una diminuzione pari a circa l'1% annuo. Si sono, pertanto, considerate le seguenti leggi di variazione con effetto contemporaneo e cumulativo:

- ⇒ Un aumento causato dall'inflazione, ma ridotto all'1,00% composto per anno a causa di una serie di interventi tecnologici e contrattuali che sicuramente il Gestore Unico sarà in grado di porre in opera molto celermente, quali: accorpamento di contratti d'utenza con conseguente laminazione della potenza globalmente impegnata, rifasamento ove occorre con conseguente riporto del cosfi a valori ottimali, messa a punto di impiantistica con regolazioni più accurate, ecc...
- ⇒ Un aumento degli abitanti equivalenti serviti a seguito delle nuove opere fognarie in programma, all'accorpamento e adduzione di scarichi oggi raccolti da pozzi perdenti e fosse Imhoff, ecc.. Tale aumento, calcolato sulla base degli elementi forniti dal Piano, porta ad un incremento annuo dell'energia per servizio di depurazione pari all'1% circa composto.
- ⇒ Una diminuzione dell'energia necessaria al trattamento corrispondente alla diminuzione del valore specifico – come sopra accennato – da 55 kWh/anno x ab. eq. a 31 kWh/anno x ab. eq. Ciò si rende possibile grazie alle opere che il Piano prevede per il settore degli impianti di depurazione, consistenti nella eliminazione di oltre 70 impianti improduttivi (comprese ovviamente fosse Imhoff e simili) con contemporanei ampliamenti degli impianti strategicamente e tecnologicamente giudicati più validi, ammodernamenti, revisioni di apparecchiature elettromeccaniche, di tecnologie di processistica, ecc...

**Altri costi del Gestore:** si tratta della più importante voce di costo nell'ambito di un bilancio di Aziende di questo tipo, e si attesta generalmente su oltre il 50% del

## Piano finanziario e sviluppo tariffario

---

totale dei costi, e comprende i costi di ordinaria manutenzione, autoparco, appalti a Terzi per servizi, materiali di consumo di ogni tipo, ecc..

Questa voce, peraltro, rappresenta il “contenitore” di maggior risparmio nell’ambito della operazione di passaggio da una gestione di servizio idrico integrato a più Soggetti ad una a Soggetto Unico a parità di estensione territoriale.

Nel nostro caso, partendo da un Ambito costituito da 144 Comuni con oltre un milione di abitanti – secondo in Italia per dimensioni – sia pure attraverso un passaggio quadriennale a sei Gestori Salvaguardati, il risparmio di costo è veramente notevole, essendo costituito da più rivioli provenienti dall’accorpamento degli appalti a Terzi di lavori stradali, opere di ordinaria manutenzione, servizi, dagli acquisti di materiali in grandi quantità, da accentramento di servizi Aziendali, ecc...

Il costo assunto per il primo anno a Gestore Unico incorpora anche la voce di costo per acquisto di materie prime, mantenuto separato dai Gestori Salvaguardati.

Le variazioni di questo Costo sono costituite da:

Un aumento pari all'1,50% annuo composto corrispondente al tasso di inflazione ipotizzato, diminuito dello 0,4% annuo per un recupero di ottimizzazione di questi costi da parte delle nuove opere che via via sono realizzate e poste in esercizio.

Una diminuzione riferita all'intera voce, che oscilla fra l'1% e il 2% circa sul costo gravato da inflazione sino al termine delle previsioni di Piano, ove si ritrova il costo aumentato di circa l'11% rispetto al suo valore del 2006.. Questo andamento è – a nostro parere – giustificato ampiamente dai risparmi sui costi prima accennati: basti considerare, a questo proposito, che il ribasso di un appalto con base di € 250.000 per opere stradali di scavi, rinterri e ripristini per lavori di ordinaria manutenzione di reti acquedottistiche e fognarie può spuntare un ribasso dei prezzi basati sul mercato ordinario, avendo un'incidenza di costi fissi dell'Appaltatore non inferiori al 25-30%.

## Piano finanziario e sviluppo tariffario

---

Un appalto di opere analoghe, di importo cinquanta volte maggiore, e quindi di dimensioni abbastanza simili a quelle relative all'ATO in esame, può ottenere un ribasso non inferiore al 25% dovuto alla sola riduzione di costi fissi connessa all'aumento della base d'appalto.

**Importo delle rate di ammortamento dei mutui accessi:** il notevole importo, pari circa al 10% e oltre dei costi totali, continua allo stesso livello sino al 2015 per poi ridursi fortemente fino ad azzerarsi alla fine del periodo coperto dal Piano.

Tale riduzione è motivata dal fatto che la maggior parte delle date di ammortamento pregresse andrà in scadenza al 31.12.2015, trattandosi di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti e successivamente tutti rinegoziati nel corso del 1996.

Questa situazione, ovviamente, grava sensibilmente sul valore delle quote di ammortamento dei mutui che il Gestore Unico dovrà accendere per finanziare i nuovi investimenti.

**Costo del Personale:** l'andamento di questo è influenzato da due fattori fondamentali, vale a dire:

- ⇒ L'aumento annuo del monte salari;
- ⇒ La riduzione annua del Personale in servizio, consentita dal nuovo assetto organizzativo che si darà il Gestore Unico (vedi, a questo proposito, il capitolo dedicato a questa materia).

L'effetto cumulativo di questi due fattori consente ([Tabella 48](#)) di mantenere tale costo all'incirca costante per tutto il periodo coperto dal Piano.

## Piano finanziario e sviluppo tariffario

---

**Quote di finanziamento alle Comunità Montane:** sono state annualmente previste nell'ambito del bilancio del Gestore Unico degli importi annuali che iniziano con la somma di £ 100.000.000 (€ 51.600 circa) nel 2007, pari quindi all'importo globalmente destinato da parte dei Gestori Salvaguardati (vedi [Tabella 46](#)), che ogni anno sarà incrementata dal coefficiente inflattivo (1,90%) previsto, raggiungendo, nel 2032 la somma di circa £ 160.000.000 (€ 82.600 circa).

**Quote a disposizione per finanziamento di interventi nell'ambito delle aree di salvaguardia:** i bilanci dei Gestori salvaguardati non prevedono nulla a tale riguardo (vedi [Tabella 46](#)), e ciò dal 2003 al 2006. I bilanci di previsione ipotizzati per il Gestore Unico prevedono - a partire dal 2008 - la somma di £ 300.000.000 (€ 154.900 circa) che ogni anno sarà incrementata dal coefficiente inflattivo (1,90%) previsto, raggiungendo, nel 2032 la somma di circa £ 471.000.000 (€ 243.200 circa).

**Quota a disposizione per funzionamento dell'ATO:** tale quota, attualmente prevista dai Gestori Salvaguardati in £ 3.047.000.000 nel 2006, è praticamente ripresa nell'ambito dei bilanci di progetto del Gestore Unico sin dal 2007, aggiornata annualmente come sopra, sino a raggiungere nel 2032 la somma di £ 4.826.000.000 pari a € 2.490.000 circa.

**Canone di concessione del servizio:** trattasi di un onere tipicamente facente parte degli accordi che saranno assunti a suo tempo fra ATO e Gestore Unico, e che pertanto non si ritiene di predeterminare in fase progettuale; per questa ragione non è stato previsto nulla.

## Piano finanziario e sviluppo tariffario

---

**Canone di concessione beni a fronte degli ammortamenti della Società Impianti:** è stato seguito il criterio già adottato per i bilanci di previsione dei Gestori Salvaguardati (vedi capitolo apposito).

### 3.4 EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA E SECONDA VERIFICA TARIFFARIA SULLA BASE DEI BILANCI DI PROGETTO ATTRIBIBILI AL GESTORE UNICO.

Avendo costruito i costi di progetto del Gestore Unico, è ora possibile produrre le due verifiche fondamentali previste dal già citato Metodo.

Rinviando alla consultazione dello stesso Metodo per eventuali ulteriori delucidazioni in merito alla sua applicazione (peraltro priva di incertezze, trattandosi di mera applicazione di formule matematiche), riportiamo nella [Tabella 49](#) i risultati ottenuti sulla base dei costi di progetto confrontati con gli analoghi "di riferimento" prodotti dalle formule del Metodo applicate ai parametri presi dai dati tecnici dell'ATO.

Le verifiche, come si può riscontrare dalla [Tabella 49](#), risultano tutte positive dal 2007 al 2032, e pertanto ciò significa che - assumendo i dati di costo risultanti dal progetto ([Tabella 48](#)) - si può procedere alla determinazione della tariffa di applicazione ai servizi erogati.

## Piano finanziario e sviluppo tariffario

### 3.5 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA REALE MEDIA SULLA BASE DEI BILANCI DI PROGETTO ATTRIBIBILI AL GESTORE UNICO.

Come si può desumere dall'ultima riga della [Tabella 55](#), l'applicazione del Metodo porta alla determinazione di tariffe medie riferite all'intero ATO che passano da £/mc 2.177 nel 2007 (€ 1,12) a £/mc 2.892 nel 2032 (€ 1,49). Senza addentrarci sui dettagli della applicazione del Metodo, per la conoscenza dei quali si rinvia alla Normativa di riferimento, ci preme riportare di seguito alcune brevi osservazioni in ordine al risultato ottenuto:

- ⇒ **Il valore della tariffa media**, che parte nel 2007 del tutto analogo alla corrispondente ottenibile dai Gestori Salvaguardati accorpati, giunge al 2032 aumentando in media - anno per anno - di una cifra ben inferiore al tasso di inflazione assunto per il calcolo dei costi di progetto: questa è una prima importante dimostrazione del notevole valore economico/sociale dell'intera operazione.
- ⇒ **Il valore corrispondentemente disponibile per ammortamento di nuove opere** alle condizioni tariffarie consente - vedi altri allegati al Piano - di realizzare ben oltre il 70% del totale degli investimenti: ciò significa che, considerando anche i rifinanziamenti che si possono recuperare da ribassi d'asta, il minimo di "larghezza" che il Pianificatore deve mantenere nel calcolo dei costi delle nuove opere, che spesso comportano costi lievemente inferiori passando ai progetti esecutivi, la situazione esposta dal Piano nel suo complesso consente di procedere con autofinanziamento a realizzare praticamente tutte le opere previste nell'ambito dei servizi accorpati. Il totale di queste opere - si ricorda - è pari a circa £ 3.700 miliardi (€ 1.900.000.000).

## Piano finanziario e sviluppo tariffario

---

### 3.6 TABELLE ALLEGATE

[Tabella 45](#): Dati tecnici al 2006 riferiti all'aggregato dei Gestori salvaguardati;

[Tabella 46](#): Aggregato dei costi di progetto dei Gestori salvaguardati al 2006;

[Tabella 47](#): Sviluppo delle grandezze tecniche del servizio idrico integrato nel periodo 2007-2032;

[Tabella 48](#): Sviluppo dei costi di progetto nel periodo 2007-2032;

[Tabella 49](#): Verifiche tariffarie previste dal "Metodo normalizzato" per il periodo 2007-2032;

[Tabella 50](#): Grafico dei costi di progetto nel periodo 2007-2032;

[Tabella 51](#): Investimenti finanziati con tariffa del servizio idrico integrato nel periodo 2007-2032;

[Tabella 52](#): Ammortamenti degli interventi finanziati con tariffa del servizio idrico integrato nel periodo 2007-2032;

[Tabella 53](#): Ammortamenti e remunerazione del capitale nel periodo 2003-2032;

[Tabella 54](#): Grafico degli investimenti, ammortamenti e remunerazione del capitale nel periodo 2007-2032;

[Tabella 55](#): Tariffa reale media per il periodo 2007-2032;

[Tabella 56](#): Grafico della tariffa reale media per il periodo 2007-2032;

[Tabella 57](#): Quadro di sintesi del periodo 2007-2032.

capogruppo



raggruppamento temporaneo



## Piano finanziario e sviluppo tariffario

---